

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione

- delle uova sgusciate e del giallo d'uova, diversi da quelli atti ad usi alimentari,
- delle farine e semolini di sago e delle radici e tuberi compresi nella voce 0714, denaturati,
- del sale (compreso il sale preparato da tavola) e del cloruro di sodio puro anche in soluzione acquosa, denaturati,

— delle albumine rese inadatte all'alimentazione umana,

rispettivamente nelle sottovoci

- 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 e 0408 99 90,
- 1106 20 10,
- ex 2501 00 51,
- ex 3502 10 10 e ex 3502 90 10

della nomenclatura combinata, è subordinata alla condizione che tali merci siano denaturate, in modo da essere inadatte all'alimentazione umana, mediante uno dei denaturanti indicati rispettivamente negli allegati A, B, C e D.

Articolo 2

La denaturazione dei prodotti di cui all'articolo 1 si effettua utilizzando almeno i quantitativi di denaturante indicati negli allegati del presente regolamento a fronte di ciascun denaturante.

La denaturazione deve essere effettuata in modo che il miscuglio tra il prodotto da denaturare e il denaturante sia omogeneo e che i suoi componenti non possano più essere separati in condizioni economicamente vantaggiose.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Articolo 3

In deroga all'articolo 1, ogni Stato membro può ammettere provvisoriamente l'impiego di un denaturante che non figura negli allegati del presente regolamento. In tal caso, esso ne informa la Commissione nel termine massimo di 30 giorni, fornendo indicazioni particolareggiate sulla composizione del denaturante e sul quantitativo utilizzato. La Commissione ne informa nel più breve termine gli altri Stati membri.

Il Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune è investito della questione conformemente all'articolo 8 e, eventualmente, all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2658/87;

Se, nel termine massimo di 18 mesi dalla ricezione della comunicazione da parte della Commissione, non interviene il parere di tale comitato tendente a includere il denaturante di cui trattasi in uno degli allegati del presente regolamento, il denaturante non può più essere utilizzato in alcuno Stato membro alla scadenza del detto termine.

Articolo 4

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni della direttiva 70/524/CEE.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2696/77 è abrogato.

Articolo 6

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate dall'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente